



**UFFICIO FORESTALE DELL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE
CAPITOLATO D'ONERI****A) CONDIZIONI GENERALI E DISCIPLINARE SPECIALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE****Art.A1-Ente che effettua la vendita**

L'Unione Montana Alpi Graie, tramite il proprio Ufficio Forestale, in applicazione della convenzione fra l'Unione Montana Alpi Graie e i Comuni di Ceres, Lemie, Groscavallo, Rubiana, Usseglio, Viù, nell'ambito del progetto "Bio.For.UMAG – Biomasse forestali Unione Montana Alpi Graie" per la gestione tecnico-economica delle proprietà comunali forestali, intende procedere alla vendita a corpo del lotto boschivo denominato Bec di Nona, costituito in massima parte da rimboschimento di larice con latifoglie (faggio in primis) dominate, di proprietà e in territorio del Comune di Groscavallo e ricadente all'interno della particella 6 del Piano Forestale Aziendale in corso di approvazione, da allegare agli atti di vendita di cui costituirà parte integrante.

Art.A2-Prezzo e rischi di vendita

La vendita avviene a corpo partendo dal prezzo base di euro **7.380,00** (diconsi euro **settemilatrecentottanta/00**) + I.V.A. (22%).

Tale prezzo è da intendere comprensivo degli oneri per spese di martellata, asta e registrazione. Sono a carico dell'Aggiudicatario eventuali altre spese amministrative, nonché gli oneri necessari all'apertura o all'adeguamento di tracciati di esbosco.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità dell'Aggiudicatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento ed il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato d'Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

L'Aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

L'Amministrazione venditrice all'atto della consegna garantisce solamente i confini ma non le dimensioni delle piante, né la qualità né la quantità di prodotti che potranno ricavarsi.

Art.A3-Materiale legnoso in vendita

Il materiale legnoso posto in vendita consiste in **n. 1 lotto boschivo** costituito da fustaia adulta di larice in mescolanza con faggio e altre latifoglie sporadiche (acero di monte), insistente su una superficie lorda di **0,8 ettari**. Il legname ricavato dalle piante sottoposte a taglio, oggetto di cavallettamento totale, è espresso nelle tabelle.

**UFFICIO FORESTALE DELL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE
CAPITOLATO D'ONERI**

Volume (mc) prelevato suddiviso per specie e per classi di diametro

Classe diametro (cm)	Larice	Faggio e altre latifoglie	Totale
10	0,1	0,7	0,7
15	3,2	1,8	5,0
20	9,1	1,1	10,2
25	18,6	0,6	19,2
30	48,9	0,4	49,2
35	58,5		58,5
40	37,0		37,0
45	34,1		34,1
50	34,4		34,4
55	21,2		21,2
60	13,0		13,0
65	7,2		7,2
Totale	285,3	4,5	289,8

N° piante prelevate suddivise per specie e per classi di diametro

Classe diametro (cm)	Larice	Faggio e altre latifoglie	Totale
10	1	16	17
15	25	19	44
20	36	7	43
25	41	2	43
30	68	1	69
35	57		57
40	28		28
45	20		20
50	16		16
55	8		8
60	4		4
65	2		2
Totale	306	45	351



**UFFICIO FORESTALE DELL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE
CAPITOLATO D'ONERI****Art.A4-Procedimento di vendita**

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica a termini normali con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell' art. 73 lett. C del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con RD 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

Art.A5-Ditta aggiudicataria

La ditta aggiudicataria dovrà:

- essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura come ditta boschiva;
- essere iscritta all'Albo delle imprese forestali del Piemonte di cui al Regolamento 2/R del 08/02/2010 o albi similari se provenienti da regioni diverse dal Piemonte;
- disporre di almeno un operatore, stabilmente presente in cantiere, in possesso delle competenze professionali riferite all'unità formativa denominata "Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento" (UF3) e "Lavoro e impiego in sicurezza delle attrezzature nelle operazioni di esbosco" (UF5). Le competenze professionali di cui al comma 1 non sono richieste ai soggetti in possesso di un attestato di frequenza ad un corso di formazione "specifico" dei lavoratori per il settore ATECO 2007 - A02 (Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali) ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b) e comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

Risultano altresì idonee le ditte iscritte ad analoghi albi regionali se provenienti da regioni diverse dal Piemonte purché possano dimostrare la presenza di operatori adeguatamente formati anche successivamente all'acquisizione del lotto.

Non possono essere ammessi al procedimento di vendita coloro che non abbiano corrisposto all'Ente venditore le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite di lotti boschivi.

Art.A6-Versamento del prezzo di aggiudicazione

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso in due rate di uguale importo di cui la prima alla sottoscrizione del contratto di vendita e la seconda a saldo dell'intero importo di aggiudicazione prima dell'esbosco del legname dal lotto e comunque non oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art.A7-Deposito cauzionale

Prima di iniziare i lavori in bosco, l'Aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale in numerario presso il Tesoriere dell'Ente Venditore o mediante fidejussione bancaria o assicurativa nella misura del 20% dell'importo di aggiudicazione a garanzia della corretta esecuzione dei lavori.

Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale e della prima rata del prezzo di aggiudicazione, l'Ente potrà annullare il procedimento di vendita al fine di riaggiudicare il lotto boschivo.



UFFICIO FORESTALE DELL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE CAPITOLATO D'ONERI

Art.A8-Consegna del bosco

Con la stessa comunicazione dell'aggiudicazione della vendita da farsi all'Aggiudicatario, l'Amministrazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro due mesi il materiale venduto.

Copia della comunicazione e delle quietanze di versamento del deposito cauzionale e della prima rata del prezzo di aggiudicazione saranno rimessi all'ufficio tecnico incaricato della sorveglianza del taglio che provvederà a comunicare il giorno in cui il proprio incaricato procederà alla consegna alla presenza di un rappresentante dell'Ente e dell'Aggiudicatario.

L'incaricato dell'ufficio tecnico incaricato della sorveglianza del taglio darà atto nel relativo verbale firmato dall'Aggiudicatario e dal rappresentante dell'Ente dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, di prescrizioni particolari attinenti il taglio, il concentramento e l'esbosco e del termine assegnato per i lavori di utilizzazione forestale secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Se l'Aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso.

Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Su richiesta dell'Aggiudicatario e qualora l'ufficio tecnico incaricato della sorveglianza del taglio lo ritenga opportuno, gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'Aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Art.A9-Inizio lavori, termine e proroga del termine

L'Aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente e alla Stazione Forestale competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro 1 anno dalla data della consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro la stessa data salvo eventuali proroghe.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

La proroga dei termini stabiliti per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, un mese prima dello spirare dei termini stessi, all'ufficio tecnico incaricato della sorveglianza del taglio cui compete la facoltà di concederla.

La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi insindacabilmente dall'ufficio tecnico incaricato della sorveglianza del taglio.



UFFICIO FORESTALE DELL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE CAPITOLATO D'ONERI

Art.A10-Proroga

La proroga dei termini stabiliti dall'art. A9 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta al Sindaco del Comune proprietario almeno un mese prima dello scadere dei termini stessi. Questi ha facoltà di concederla per un tempo correlato alla parte del lotto boschivo ancora da utilizzare e pertanto acquisirà le notizie necessarie ed il parere dell'ufficio tecnico incaricato della sorveglianza del taglio. La concessione di eventuale proroga è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del prezzo di aggiudicazione. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi dal Collaudatore in sede di collaudo.

Art.A11-Confini e marcatura del lotto

I confini del lotto sono materializzati, con bande blu orizzontali sulle piante immediatamente esterne al lotto e apposizione della lettera "C".

La contrassegnatura è stata eseguita con le seguenti modalità:

- **Numero progressivo con vernice fuxia su fusto e punto alla base per piante da abbattere di diametro > 17,5 cm. Al di sotto di tale soglia, croce (fuxia) sul fusto.**
- **Bollino blu, da monte e da valle, per le piante da rilasciare.**

Art.A12-Disciplinare speciale di utilizzazione forestale

L'aggiudicatario ha l'obbligo di condurre i lavori di utilizzazione forestale nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 s.m.i.

Art.A13-Apertura vie di esbosco temporanee

L'aggiudicatario ha facoltà di realizzare a propria cura e spese le vie di esbosco temporanee di servizio al lotto (comprese quelle aeree) **secondo tracciati e modalità che dovranno essere preventivamente concordati con l'ufficio forestale incaricato della sorveglianza del taglio che provvederà alla contrassegnatura stimando il materiale legnoso ritraibile che verrà addebitato alla ditta conformemente al prezzo di aggiudicazione del lotto.** In ogni caso l'altezza delle scarpate non potrà essere maggiore di un metro e la larghezza del piano viabile non superiore a 3 metri.

Al termine dei lavori le vie di esbosco temporanee andranno chiuse e messe a riposo in maniera da non costituire innesco per fenomeni di dissesto idrogeologico. Si procederà alla realizzazione di cunette trasversali in terra per ridurre il ruscellamento delle acque meteoriche, si sistemeranno le scarpate e si provvederà alla chiusura dell'accesso alla via di esbosco mediante massi o terra.



**UFFICIO FORESTALE DELL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE
CAPITOLATO D'ONERI****B) DISCIPLINARE GENERALE DI UTILIZZAZIONE FORESTALE****Art.B1-Rispetto delle norme forestali**

L'Aggiudicatario, nel corso dell'utilizzazione forestale, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato, sia dei regolamenti e delle leggi in vigore in materia forestale, di utilizzazioni forestali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art.B2-Modalità di esecuzione dell'utilizzazione forestale

I lavori di utilizzazione forestale dovranno essere condotti secondo le seguenti modalità:

- a) I lavori di utilizzazione forestale andranno iniziati solo dopo il versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione o dopo la consegna qualora prevista.
- b) Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte.
- c) Il taglio dovrà essere effettuato nel periodo previsto dall'art. 19 del Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4.
- d) Dovranno essere riservate dal taglio tutte le piante bollinate in blu o non contrassegnate.
- e) Nel corso dei lavori non si dovranno causare danni alle piante destinate a rimanere a dotazione del bosco; prima di procedere al taglio ed esbosco delle piante danneggiate in maniera irreversibile dovrà essere avvisato l'incaricato della sorveglianza del taglio.
- f) La ramaglia e i residui della lavorazione andranno concentrati negli spazi liberi dalla vegetazione arborea e dalla rinnovazione, e dovranno essere disposti in modo tale da non ostacolare la percorribilità del bosco.
- g) L'esbosco dei prodotti si farà mediante gru a cavo, abbinata o meno a trattore e vericello. Il tracciato per la linea sarà concordato con l'ufficio forestale che provvederà alla contrassegnatura dei varchi per la linea. Eventuale materiale di risulta aggiuntivo verrà stimato ed addebitato alla ditta conformemente al prezzo di aggiudicazione del lotto.
- h) L'esbosco mediante altre tecniche dovrà essere preventivamente concordato.
- i) Nel corso dei lavori non si dovrà causare alcun danno alla rinnovazione gamica o agamica presente in bosco.

Art.B3-Penalità

Per le sottoindicate infrazioni sono stabilite a carico dell'Aggiudicatario le seguenti penalità:

- a) Euro **50** per ogni giorno di taglio prima del versamento del deposito cauzionale e del prezzo di aggiudicazione o prima della consegna.
- b) Euro **5** per ogni ceppaia non recisa a perfetta regola d'arte.
- c) Per ogni pianta riservata dal taglio che venga utilizzata, stroncata, danneggiata o scortecciata (scortecciature più estese di 20 x 20 cm o comunque interessanti più di 1/4 del diametro) dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo irreversibile così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente

**UFFICIO FORESTALE DELL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE
CAPITOLATO D'ONERI**

proprietario un indennizzo secondo quanto riportato nella seguente tabella, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalle norme forestali.

	Indennizzo (euro/pianta)
diametro <30 cm	50
diametro 30-45 cm	70
diametro > 45 cm	110

- d) Euro **50** per ogni Contrassegno su ceppaia cancellato o reso illeggibile
- e) Euro **100** per ogni pianta assegnata al taglio e non tagliata
- f) Euro **50** per ogni tronco di classe diametrica 20 cm o superiore esboscabile e non esboscato
- g) Euro **2** per ogni ara in cui non sia stata effettuata la lavorazione della ramaglia rilasciata in bosco.
- h) Euro **250** per ogni ettometro di tracciato di esbosco aperto o ampliato senza consenso ed assegno dell'ufficio tecnico incaricato della sorveglianza del taglio o non risistemato al termine dei lavori di esbosco.

Il pagamento delle suddette penali non esenta dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dalla normativa forestale.

Art.B4-Sospensione del taglio

L'ufficio tecnico incaricato della sorveglianza del taglio, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata a.r. all'Aggiudicatario o posta elettronica certificata, il taglio e l'esbosco del materiale legnoso qualora, nonostante gli avvertimenti dell'ufficio tecnico incaricato della sorveglianza del taglio, questi persista nell'utilizzazione del bosco non in conformità alle norme previste dal presente Capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

L'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'Aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art.B5-Obblighi dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è obbligato:

- a) a provvedere a propria cura e spese all'apertura o all'allargamento delle vie di esbosco, ivi incluso l'ottenimento delle autorizzazioni di legge ove previsto;
- b) a tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- c) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- d) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;



**UFFICIO FORESTALE DELL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE
CAPITOLATO D'ONERI**

e) ad esonerare e rivalere in ogni caso l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art.B6-Rilevamento danni

Durante l'utilizzazione nonché alla fine della lavorazione, l'ufficio tecnico incaricato della sorveglianza del taglio procederanno, alla presenza dei rappresentanti dell'Ente e dell'Aggiudicatario, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco. Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tale verbale sarà sottomesso al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore.

Art.B7-Collaudo

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa s'intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'Aggiudicatario ne dia comunicazione all'Ente e/o all'ufficio tecnico incaricato della sorveglianza del taglio. In tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante e dall'ufficio tecnico incaricato della sorveglianza del taglio entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata.

L'Aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo sarà eseguito in loro assenza.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Art.B8-Disponibilità della cauzione

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'Aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

Art.B9-Interessi sulle penalità ed indennizzi

Le somme che l'Aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro quindici giorni dalla notificazione del verbale di collaudo dell'utilizzazione.

In caso di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art.B10-Assicurazione operai

L'Aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e



UFFICIO FORESTALE DELL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE CAPITOLATO D'ONERI

la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Art.B11-Passaggio in fondi di altri proprietari

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art.B12-Responsabilità dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Art.B13-Riconsegna del lotto e svincolo deposito cauzionale

Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale non sarà svincolato se non dopo che da parte dell'Aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso l'Ente stesso. Con il ritiro della cauzione l'Aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art.B14-Collaudo d'ufficio

L'ufficio tecnico incaricato della sorveglianza del taglio hanno la facoltà di redigere dichiarazione di regolare esecuzione lavori o verbale di collaudo d'ufficio anziché per sopralluogo quando non vi siano danni gravi e il verbale di rilievo danni sia stato accettato dal rappresentante dell'Ente e dall'Aggiudicatario o suo delegato senza riserva di sorta.

Art.B15-Applicazione Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato saranno applicate le norme previste dalla Legge 18 novembre 1923, n. 2440, dal Regolamento 23 maggio 1924, n.827 e dal Decreto del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste 4 novembre 1957 di approvazione del Capitolato d'Oneri tipo per lavori di utilizzazione forestale.

Art.B16-Divieto di subappalti

L'Aggiudicatario non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte gli obblighi e i diritti relativi al utilizzazione forestale del lotto boschivo aggiudicato.

Art.B17-Conoscenza del Capitolato da parte dell'Aggiudicatario

L'approvazione del presente Capitolato è subordinata al rilascio da parte dell'Aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in



**UFFICIO FORESTALE DELL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE
CAPITOLATO D'ONERI**

calce: agli effetti tutti dell'art.1341 del Codice Civile, il sottoscritto Aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione di tutti gli articoli del presente Capitolato, che approva incondizionatamente.

Dichiarazione dell'aggiudicatario di cui all'art. B17

.....
.....
.....
.....
.....

C) LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA SUL CANTIERE

Art.C1-Consegna del Piano di Sicurezza

La ditta aggiudicataria consegna all'Ente appaltante entro 10 giorni prima dell'avvio dei lavori un Piano di Sicurezza in cui indica, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente capitolato, le modalità di esecuzione dei lavori e le misure di contenimento del rischio. Il PS dovrà avere i seguenti contenuti minimi previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

- anagrafica di cantiere con:
 - elenco nominativo del personale, relative qualifiche, formazione e mansioni sul cantiere (caposquadra, capocantiere, ecc.)
 - elenco attrezzature e macchine
 - elenco DPI
- descrizione sintetica dell'opera, del contesto dell'area di cantiere;
- valutazione dei rischi delle lavorazioni;
- valutazione dei rischi ambientali;
- descrizione delle procedure di lavorazione e delle misure atte a contenimento del rischio con specifico riferimento a:
 - abbattimento e allestimento alberi
 - esbosco con teleferica (contenente una planimetria con posizionamento delle linee);
- piano delle emergenze;

Art. C2-Segnalazione del cantiere

Il cantiere deve essere segnalato mediante cartelli di avviso e di divieto di accesso alle persone non autorizzate in corrispondenza di strade e piste. L'accesso deve essere comunque interdetto ai mezzi mediante una transenna o una rete colorata da cantiere in corrispondenza degli accessi in particolare presso la viabilità pubblica.

**UFFICIO FORESTALE DELL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE
CAPITOLATO D'ONERI**

Adeguata segnaletica dovrà essere posta anche sulla viabilità pubblica confinante con il lotto ed il traffico, ove necessario, dovrà essere temporaneamente regolamentato a completa cura dell'Aggiudicatario.

Art.C3-Misure generali di prevenzione del rischio ambientale

Poiché il lavoro viene svolto in ambiente boschivo a tratti accidentato, il personale presente su cantiere, indipendentemente dai dispositivi di protezione individuale richiesti dalle singole lavorazioni, dovrà essere munito di abbigliamento idoneo all'ambiente ed in particolare di scarponi con suola antisdrucciolo.

Nel caso di eventi meteorici di forte intensità e/o di insorgenza di dissesti idrogeologici il cantiere dovrà essere evacuato. Ad evento concluso, prima di riprendere i lavori, dovrà essere effettuata una perlustrazione sul cantiere per verificare la presenza di alberi instabili nei dintorni della viabilità e dei piazzali. Tale cautela deve comunque essere adottata dopo le interruzioni prolungate dei lavori.

Art.C4 - Qualifiche personale

L'aggiudicatario ha in generale l'obbligo di impiegare su cantiere esclusivamente personale esperto (competenza qualifica abbattitore F3, e per le fasi di esbosco anche la qualifica F5 o T1 nel caso di impiego di gru a cavo).

Art.C5-Deposito materiali

In linea generale, non occorrendo materiali su cantiere sarà presente quanto occorre alla manutenzione degli attrezzi e macchinari. Ad eccezione di una limitata quantità di carburante per rabbocco giornaliero delle motoseghe, non si prevede la realizzazione di un deposito carburante. Il carburante per il rabbocco sarà deposto comunque in luogo pianeggiante, privo di vegetazione, e debitamente segnalato.

Art.C6-Dispositivi di protezione individuale

Sul cantiere dovranno sempre essere forniti al personale i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), che dovranno essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 475/92 e s.m.i., e dovranno essere adeguati ai rischi ed alle condizioni esistenti sui luoghi di lavoro. Tutto il personale presente su cantiere, nessuno escluso, ha l'obbligo dell'uso dei DPI seguenti:

Dotazione DPI minima
casco forestale di protezione con cuffie e visiera
guanti da lavoro
scarponi antitaglio per uso motosega con puntale di protezione
pantaloni antitaglio

Art.C7-Primo soccorso ed antincendio

In cantiere è d'obbligo avere pacchetti di medicazione contenenti i presidi previsti dal D.M. 28/5/58. Questa osservanza è particolarmente importante, considerando che il cantiere dista alcuni chilometri dalle strutture di soccorso.

È obbligatoria la presenza di un estintore da kg 6 a bordo del trattore o dell'autocarro utilizzato per l'esbosco.



**UFFICIO FORESTALE DELL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE
CAPITOLATO D'ONERI**

È vietata l'accensione di fuochi. È consentito l'uso di fornelli a gas purché contenuti fra muretti di pietre.

Art.C8-Macchine a norma

Le macchine utilizzate nel cantiere devono essere conformi alla normativa macchine. In particolare, fra gli altri:

- le motoseghe devono avere freno catena funzionante;
- i trattori devono avere cabina o telaio di protezione e devono avere protezione dell'albero cardanico;
- i sollevatori devono avere valvole paracadute.

Art.C9-Cautele da adottare durante le fasi di abbattimento ed allestimento

L'aggiudicatario ha l'obbligo di impiegare su cantiere esclusivamente personale esperto e formato con UF3 come specificato precedentemente;

Occorre innanzi tutto stabilire un ordine nell'andamento dei lavori ed assegnare a ciascun operaio una zona di lavoro delimitata al fine di rispettare le distanze di sicurezza fra una squadra di abbattimento e l'altra, che nel caso specifico è stabilita in metri 75.

Tutte le piante dovranno essere abbattute in maniera direzionata secondo le norme di buona tecnica (reperibili sui manuali di settore ed insegnate nei corsi di formazione professionale per operai forestali), alcune delle quali sono richiamate nel seguito a titolo non esaustivo.

Per le piante di diametro superiore a 20 cm si eseguirà prima la tacca di direzione e poi il taglio di abbattimento (metodo della cerniera).

La direzione di abbattimento dovrà essere verso monte (preferibile) o verso valle, o con piccolo angolo rispetto a queste. In tal modo si evita in parte il pericolo di rotolamento dei tronchi depezzati.

Tutte le piante tagliate dovranno essere atterrate completamente; in nessuna caso dovranno essere lasciate piante incastrate o appoggiate su piante in piedi. Non si dovrà procedere all'abbattimento di piante al fine di atterrarne altre incastrate o appoggiate. In questi casi occorre adottare tecniche specifiche.

Durante l'abbattimento e l'allestimento gli operai non devono mai lavorare uno a valle dell'altro.

L'abbattitore dovrà verificare di avere la via di fuga sgombra e che le altre persone siano a distanza di sicurezza prima di effettuare il taglio di abbattimento.

L'abbattitore deve gridare attenzione.

L'abbattimento va sospeso in caso di vento.

Art.C10-Cautele da adottare durante le fasi di concentramento ed esbosco

L'esbosco verrà eseguito esclusivamente da personale adeguatamente formato con UF5 o T1 come specificato precedentemente. Il concentramento e l'esbosco potranno avvenire mediante gru a cavo o con trattore e verricello.

Dalla piazza di deposito il legname è allontanato con autocarro o trattore e rimorchio.

Durante il concentramento ed esbosco gli operai dovranno prestare attenzione a che il bosco e le linee di strascico siano sgombri da uomini, o mezzi. Durante tale operazione il



**UFFICIO FORESTALE DELL'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE
CAPITOLATO D'ONERI**

transito sulla strada di valle va bloccato e quando vi è necessità di passaggio l'esbosco viene sospeso.

Dopo ogni precipitazione superiore a 50 mm è sospeso l'esbosco per un giorno.

Durante il carico dei mezzi è fatto divieto restare nel raggio d'azione della gru.

Il carico deve essere vincolato con funi e non sporgere dalla sagoma del mezzo.

Viù, li

L'Aggiudicatario

Il legale rappresentante
dell'Ente venditore